

Mi pare adunque che si debba tener conto di questi reali e gravi sacrifici. Tutte le discussioni che si fanno qui a questo proposito furono fatte in seno alla Commissione, e da essa l'articolo in discorso di questa legge fu riconosciuto eminentemente politico: ed in questo senso essa ha creduto di doverlo sostenere come lo sostiene ancora per mia bocca.

Aggiungo che si badi al senso politico di quest'articolo, e di leggieri si riconoscerà ch'esso ha una portata relativa al passato ed anche all'avvenire.

DI PETTINENGO, *commissario regio*. Mi permetto di soggiungere una osservazione a quanto ha detto l'onorevole relatore della Commissione in risposta al signor deputato Bertolini sulla legge francese. Io credo che la disposizione che ha letta al terzo alinea del paragrafo 32 sia stata dettata da ben altri principii. La Francia per la rivoluzione del 1789 non aveva cessato di esistere, e pur molti francesi, abbandonata la propria patria, avevano portate le armi contro di essa; quindi la legge del 1851 accennava appunto a cotali militari. Ma questo caso non ha nessuna analogia con quanto accadde in Piemonte, in quanto che il Piemonte era diventato, per trista fatalità, provincia francese, e quindi i piemontesi erano ascritti all'impero francese, e servivano la bandiera che governava in quel tempo. Coloro i quali furono in altro servizio non combatterono già contro il Piemonte, perchè la causa francese non era causa piemontese, quand'anche abbiano militato contro la Francia.

LANZA. Come è redatto l'articolo 18 che è in discussione, io credo indispensabile di fare qualche emendamento.

Colla disposizione che il servizio prestato in qualsiasi armata regolare anteriormente alla promulgazione della presente legge sarà ragguagliato al servizio prestato nell'esercito nazionale potrebbe darsi che si presentasse il caso di militari i quali avessero servito in armate straniere, come sarebbero in Russia od in Austria, contro la causa della libertà e dell'indipendenza nazionale. Non essendovi disposizione, che prevegga questi casi eccezionali, a tenore di questa legge, bisognerebbe anche a questi individui pagare la pensione a malgrado del servizio che avrebbero prestato in altre armate straniere, e forse contro la causa stessa della libertà e dell'indipendenza italiana.

Io credo che il Parlamento italiano non possa ammettere tale disposizione la quale sarebbe immorale, e quindi credo che quest'articolo abbia bisogno di un emendamento.

In quanto poi alla seconda parte dell'emendamento del deputato Bertolini, il quale chiede che venga nella legge espresso che non sarà mai tenuto conto del servizio di coloro i quali combatterono contro la libertà ed indipendenza italiana, io credo che esprime un sentimento comune a tutti i buoni cittadini e particolarmente a questa Camera, e che non vi è male alcuno che venga espresso in questa legge.

Sicuramente fino ad un certo punto la disposizione analoga contenuta nel progetto di legge può corrispondere a questo pensiero, ma non lo esprime sufficientemente. La seconda parte dell'articolo 18 così si esprime:

« Non sarà tenuto verun conto del servizio qualora sia prestato posteriormente a questa legge da nazionali non autorizzati. »

Questa disposizione è troppo vaga, e quantunque non si possa credere che si trovi un Governo così immorale da autorizzare dei militari a prendere servizio in eserciti che facevano la guerra contro la libertà e l'indipendenza italiana, tuttavia è bene che tutti i poteri dello Stato esprimano chiaramente questo pensiero in modo da togliere ogni equivoco.

Non so vedere inconveniente di sorta in questo emenda-

mento: esso rappresenta in modo non equivoco il sentimento generale del paese, e farà una buonissima impressione presso tutti gli Italiani, ed anche nell'armata, poichè queste parole espresse nella legge saranno sempre presenti nella mente dei nostri militari, e sapranno quale è il sentimento che domina nella nazione, sentimento il quale condurrà sempre la nazione a compensare generosamente i servizi resi dall'esercito per la sua libertà e per la sua indipendenza.

In quanto poi alla prima parte dell'emendamento del deputato Bertolini, che riguarda il servizio anteriormente prestato nelle armate estere, siccome sarebbe difficile di fare una redazione, la quale comprendesse tutti i casi, e vi provvedesse con equità secondo il desiderio generale di questa Camera, propongo di voler inviare questa prima parte dell'articolo alla Commissione coll'incarico di raccogliere gli emendamenti proposti, esaminarli, e formolare una redazione, la quale soddisfi l'opinione generale manifestata dalla Camera. Questo non toglie che si possa senza inconveniente proseguire la discussione degli altri articoli, perchè la prima parte dell'articolo 17 comprende un'eccezione alla regola generale del servizio, e costituisce una disposizione transitoria la quale potrebbe poi essere contemplata in fine della legge, dove sarebbe più regolare e più logico di collocarla. In questa guisa qui si fisserebbe la disposizione generale, cioè che non sarà tenuto nessun conto dei servizi prestati in altre armate senza autorizzazione del Governo.

Le eccezioni si collocherebbero nella sezione successiva delle disposizioni transitorie.

DI PETTINENGO, *commissario regio*. In quanto ai trasportare in altra parte della legge la disposizione contemplata nell'articolo 17 del progetto, io credo che non vi abbia difficoltà; fu collocata in questo punto del progetto in quanto che trattandosi di computo di servizio, parve naturale di comprenderla sotto la sezione intitolata *Del servizio*; ma quando ciò faccia differenza, non ho nulla ad opporre per parte del Governo, acciocchè venga trasportata al fine come disposizione transitoria ed eccezionale.

CHIO. La discussione sopra questa materia essendo già molto avanzata, pare che le idee del Parlamento sieno ormai mature a questo riguardo; quindi non vorrei che perdessimo il frutto della discussione rimandando quest'articolo in altro luogo. La discussione poi procederebbe pianissima se si distinguessero i vari punti di questione che sono agitati nell'articolo presente. Qualora la Camera volesse cominciare a deliberare sopra il primo paragrafo che concerne il servizio prestato in altre armate anteriormente alla promulgazione della presente legge, parmi che sarebbe facilissimo a ciascuno di farsi un giudizio maturo sul senso del medesimo e di votare in conseguenza. Verrebbe poi la discussione particolare sopra gli altri paragrafi che concernono il servizio che potrà prestarsi nelle armate straniere; dopo la promulgazione di questa legge, e anche sopra tal questione sarà facile di intendere e di votare.

PETITTI, *relatore*. Ho chiesto la parola solamente a fine di spiegare il senso di questo articolo. Esso nella prima parte parla del servizio prestato anteriormente a questa legge dai militari che fanno già parte attualmente dell'esercito, e quindi rimane esclusa di sua natura la difficoltà fatta dal deputato Lanza, giacchè ognuno vede non potersi più temere che vi sia qualcheduno il quale militi d'or in avanti nell'armata austriaca o russa, e che possa poi contare questi suoi servizi presso il nostro Governo, dacchè qui si parla solamente di quelli che sono attualmente nell'armata, e di questi sostengo che si deve calcolare il servizio, tanto più che,